

M. 22d

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE
DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "CIRCOLO TENNIS
MARINO CASALBONI".

L'anno duemila sedici (2016), il giorno 28 del mese di Novembre
nella Residenza Comunale di Santarcangelo di Romagna, con la presente
scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge,

T R A

Il Dott. Alessandro Petrillo nato a Rovigo il 23/04/1957, che agisce e stipula
nella sua qualità di Dirigente del Comune di Santarcangelo di Romagna
(P.I. 0219190400) domiciliato per la carica presso la Residenza Comunale,
in rappresentanza del Comune medesimo ai sensi e per gli effetti
dell'art.107, 3° comma, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, autorizzato alla
stipula del presente atto in esecuzione della Delibera di Giunta n. 104 del
4/10/2016;

E

Il Sig. Carli Massimo nato a Borghi (FC) il 04.06.1959 e residente a
Santarcangelo di Romagna (RN) in Via Armstrong, 5 nella sua qualità di
legale rappresentante dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo
Tennis Marino Casalboni con sede in Santarcangelo di Romagna (RN) in
Via Della Resistenza, 1, C.F. 91007660409 e P.IVA 02265550406,
iscritta dal 16.02.2011 al n. 794 del Registro regionale delle fondazioni
e associazioni dell'Emilia Romagna, autorizzato alla stipula del presente
atto in esecuzione della deliberazione del Consiglio Direttivo dell'ASD
Circolo Tennis Casalboni Santarcangelo;

PREMESSO



- che con delibera del Consiglio Comunale n. 81 in data 27.11.2009 è stato approvato il regolamento per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi;
- che con delibera della Giunta Comunale n. 51 in data 19.05.2010 è stato approvato il bando per la procedura di evidenza pubblica per l'affidamento in gestione dell'impianto sportivo di che trattasi;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 2127 in data 29.06.2010 sono stati approvati i risultati della procedura di evidenza pubblica esperita in data 21.06.2010 da cui si evince che l'offerta tecnico economica più conveniente per l'Amministrazione Comunale è quella della Associazione Sportiva Dilettantistica "Circolo Tennis Marino Casalboni" con sede in Santarcangelo di Romagna in Via della Resistenza, 1;
- che con convenzione sottoscritta in data 10.02.2011 è stata perfezionata la concessione in gestione dell'impianto sportivo denominato "Campi da tennis di Via della Resistenza" costituito dai seguenti impianti ed attrezzature, per la durata di anni cinque sino al 09.02.2016:
 - a) n. 4 campi da tennis in terra stabilizzata "rossovelox" "tennis velox", individuati con il campo 1 (attiguo alla Via Marecchiese), campi 2 e 3 (attigui al campo 1 lato Palazzina bar, servizi e spogliato), e campo 4 (nel perimetro dello stadio comunale lato Via Marecchiese), tutti appositamente recintati e coperti con palloni presso statici durante la stagione invernale - periodo ottobre/aprile (un pallone a membrana doppia per il campo 1, un pallone a membrana doppia per i campi 2 e 3 ed un pallone a

Mano con

[Handwritten mark]

membrana singola per il campo 4);

b) impianto di illuminazione per i campi 1, 2 e 3 da utilizzare quando

le strutture presso stative vengono smontate - periodo

maggio/settembre (il campo 4 non è dotato di impianto di

illuminazione);

c) n. 1 campo da tennis/calciotto in erba sintetica, illuminato,

coperto con struttura geodetica ed area scoperta adiacente;

d) n. 1 palazzina comprendente n. 1 ufficio, corridoio, due sale bar,

cucinotto, un porticato nonché due spogliatoi grandi, uno

spogliatoio piccolo e disimpegno centrale;

e) area retrostante la palazzina di cui sopra e zona adiacente adibita

a parcheggio;

- che nel tempo, così come più volte segnalato dalla predetta

Associazione, parte delle predette strutture sono diventate obsolete,

pertanto necessitano di interventi di ristrutturazione, in particolare la

palazzina adibita a spogliatoi e servizi, che è stata realizzata negli anni

settanta, poi ampliata sul lato Via Marecchiese, negli anni ottanta;

- che per assicurare il regolare svolgimento dell'attività programmata, vi

è pure la necessità di avere ulteriori spazi per ricavare due spogliatoi

per i giudici arbitri con annessi servizi idonei anche per i portatori di

handicap, con un modesto ampliamento dell'attuale palazzina, lato

campo da calciotto coperto con strutture geodetiche per circa 30 mq.

tramite una struttura in cemento prefabbricata;

- che nell'ambito del progetto "1000 cantieri per lo sport" nato dalla

collaborazione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Istituto per

il Credito Sportivo è partita l'iniziativa "500 impianti sportivi di base"

condivisa dalle Regioni e Province Autonome, grazie alla quale

associazioni e società sportive dilettantistiche, parrocchie ed enti

religiosi, onlus, federazioni sportive, enti di promozione sportiva,

Comuni e Province, possono ottenere mutui a tasso zero per la

ristrutturazione o la realizzazione di impianti sportivi di base;

- che sono stati previsti almeno 500 interventi, equamente distribuiti a

livello territoriale, per i quali i beneficiari potranno ottenere mutui a

tasso zero fino a 150.000,00 Euro per una durata di 15 anni (enti

Locali) o di 10 anni (altri beneficiari);

- che tra gli interventi ammissibili, per progetti fino ad 1 milione di euro,

sono individuate delle priorità costituite da interventi su impianti

esistenti, totalmente o prevalentemente relativi a lavori di

efficientamento energetico, abbattimento barriere architettoniche,

adeguamento e messa a norma e bonifica dell'amianto o altre priorità

individuate su base regionale;

- che sono inoltre ammissibili interventi per ristrutturare, ammodernare,

ampliare, completare, attrezzare, riconvertire, mantenere o mettere a

norma e in sicurezza, compresi gli interventi di bonifica dell'amianto, gli

impianti sportivi di base esistenti o per realizzarne di nuovi;

- che con delibera di Giunta Comunale n. 71 del 08.07.2015 e per le

motivazioni in essa contenute, il Comune ha aderito alla richiesta di

contributi per la ristrutturazione del predetto impianto sportivo, per la

erogazione di un mutuo complessivo Euro 400.000,00 garantito dal

Comune stesso, con la fideiussione prevista dall'art. 207 del testo unico

U. M. S. G. S. L.

[Handwritten mark]

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui Euro 150.000,00 di durata 10 anni a tasso zero e rientranti nel citato programma 500 impianti sportivi di base, ed Euro 250.000,00 di durata anni 15 a tasso fisso;

- che l'Istituto per il Credito Sportivo a mezzo posta elettronica certificata ha comunicato in data 23.07.2015, che la domanda di contributo presentata dalla precitata Associazione, è stata accolta e che pertanto, così come previsto dal predetto regolamento, è stata inviata la dichiarazione di accettazione del contributo in conto interessi alle condizioni e nei termini previsti dalla comunicazione di assegnazione;

- che nei termini stabiliti dalla predetta comunicazione di concessione del contributo, la predetta Associazione in data 23.12.2015 ha trasmesso all'Istituto per il Credito Sportivo, la domanda di mutuo secondo le regole vigenti;

- che in data 17.10.2015 Rep. n. 153 è stata sottoscritta tra il Comune e la predetta Associazione, apposita nuova convenzione che prolunga la concessione in gestione dell'impianto sportivo di cui trattasi, sino al 31 dicembre dell'anno in cui verrà estinto il mutuo quindicennale contratto con l'Istituto per il Credito Sportivo di Roma;

- che in data 22.08.2016 con nota raccomandata Prot.n. 0004413/01 l'Istituto per il Credito Sportivo di Roma ha comunicato la concessione di due distinti mutui per complessivi Euro 400.000,00 di cui uno di Euro 150.000,00 pratica n. 44315/00 della durata di anni 10 concesso nell'ambito dell'accordo di collaborazione Presidenza del Consiglio dei Ministri - Istituto per il Credito Sportivo "500 impianti sportivi di base"

Almo

h

quindi a tasso zero, in quanto assistito da un contributo negli interessi nella misura del 100% dell'ammontare della quota interessi del mutuo, risultante a seguito della rilevazione definitiva del tasso di interesse che regolerà l'ammortamento e fissato in sede di stipula dell'atto di erogazione a saldo del finanziamento e l'altro mutuo di Euro 250.000,00 della durata di anni 15 al tasso di interesse annuo fisso IRS a 15 anni + 3,10 punti percentuali, assistito da un contributo in conto interessi nella misura dell'1,50% pari ad Euro 1.003,71 semestrali per ammissione al bando "500 impianti sportivi di base" da dedursi sull'ammontare della rata semestrale di ammortamento ai sensi dello Statuto dell'Istituto finanziatore;

- che entrambi i predetti due sono garantiti dal Comune con la fideiussione rilasciata ai sensi dell'art. 207 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, con delibera del Consiglio Comunale n. 86 del 13.10.2015;

- che l'opera da realizzare a cura della predetta Associazione insiste su un terreno di proprietà del Comune e che pertanto sussistono le condizioni indicate nel precitato art. 207 e precisamente:

- il progetto delle opere finanziate è stato approvato dal Comune con delibera n. 132 del 21.12.2015 ed è stata stipulata una convenzione col mutuatario per regolare l'utilizzo della struttura sportiva da parte della collettività locale;

- la struttura sportiva realizzata, al termine della concessione, verrà acquisita al patrimonio comunale;

- la presente convenzione regola i rapporti tra Comune e mutuatario nel

Alfonso Colli

caso di rinuncia di quest'ultimo alla realizzazione dell'opera;

- che si ritiene necessario apportare alcune modifiche alla convenzione stipulata in data 17.10.2015 per meglio definirne il termine e precisare i rapporti tra Comune ed Associazione anche in relazione a quanto evidenziato nella comunicazione di concessione del mutuo del 22.08.2016;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

Il Comune di Santarcangelo di Romagna, per mezzo del sopra generalizzato suo Dirigente, concede in gestione l'impianto sportivo denominato "Circolo Tennis Marino Casalboni" di Via della Resistenza, 1 e le aree su cui sorge, alla Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Marino Casalboni, che, per il tramite del suo legale rappresentante, accetta alle seguenti condizioni:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

In base alla presente convenzione il Comune di Santarcangelo di Romagna, in seguito, per brevità indicato come "Concedente" concede alla Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Marino Casalboni, in prosieguo denominata "Concessionaria", l'uso e la gestione dell'impianto sportivo "Circolo Tennis Marino Casalboni" di Via della Resistenza, 1 nonché le aree su cui sorge, costituito da:

- a) n. 4 campi da tennis in terra stabilizzata "rossovelox" "tennis velox", individuati con il campo 1 (attiguo alla Via Marecchiese), campi 2 e 3 (attigui al campo 1 lato Palazzina bar, servizi e spogliato), e campo 4 (nel perimetro dello stadio comunale lato Via Marecchiese), tutti

appositamente recintati e coperti con palloni presso statici durante la stagione invernale - periodo ottobre/aprile (un pallone a membrana doppia per il campo 1, un pallone a membrana doppia per i campi 2 e 3 ed un pallone a membrana singola per il campo 4);

b) impianto di illuminazione per i campi 1, 2 e 3 da utilizzare quando le strutture presso statiche vengono smontate - periodo maggio/settembre (il campo 4 non è dotato di impianto di illuminazione);

c) n. 1 campo da tennis/calciotto in erba sintetica, illuminato, coperto con struttura geodetica ed area scoperta adiacente;

d) n. 1 palazzina comprendente n. 1 ufficio, corridoio, due sale bar, cucinotto, un porticato nonché due spogliatoi grandi, uno spogliatoio piccolo e disimpegno centrale;

e) area retrostante la palazzina di cui sopra e zona adiacente adibita a parcheggio;

f) aree verdi adiacenti ai campi da tennis comprensive di siepe, alberature e quant'altro incluso all'interno della rete di recinzione;

L'impianto, individuato con colore giallo nella planimetria allegata al presente atto come parte integrante (Allegato "A"), è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noto alla Concessionaria.

Le parti danno atto che a seguito dell'accoglimento della domanda di contributi per la ristrutturazione dell'impianto sportivo stesso, così come previsto dal precitato progetto 1000 cantieri per lo sport - iniziativa 500 impianti sportivi di base, la Concessionaria ha presentato ed ottenuto due mutui per complessivi di Euro 400.000,00 per l'esecuzione dei seguenti lavori, che saranno progettati ed appaltati dalla Concessionaria con le

modalità stabilite nella presente convenzione:

- a) sistemazione, attraverso un intervento di ristrutturazione dell'attuale palazzina con una diversa e più funzionale distribuzione interna dei locali per l'attività commerciale e per i servizi, con il rifacimento degli impianti, delle pavimentazioni, degli infissi esterni ed interni, nonché del manto di copertura per l'efficientamento energetico e per l'adeguamento e messa a norma, compreso un modesto ampliamento pari a circa mq. 30 circa mq. 30 nell'area attigua fra la palazzina esistente ed il campo da calcetto, con una struttura in cemento prefabbricato, da destinare a due spogliatoi, uno per il giudice arbitro FIT femminile e l'altro per il giudice arbitro maschile con servizi igienici per handicap con un costo stimato Euro 334.984,28;
- b) IVA 10% sui lavori con un costo stimato di Euro 33.498,43;
- c) Attrezzature sportive, compresa IVA con un costo stimato di Euro 1.848,56;
- d) Spese tecniche compresa IVA con un costo stimato di Euro 28.638,42;
- e) Imprevisti con un costo stimato di Euro 1.030,31

Le parti danno atto che così come previsto dalla lettera di concessione dei due mutui del 22.08.2016 l'erogazione degli stessi avverrà su presentazione di Stati Avanzamento Lavori (SAL) che la Concessionaria si impegna di far vistare anche dall'Amministrazione Comunale e ciò indipendentemente che questo sia previsto o meno nei due contratti di mutuo, così come previsto dal punto 4) della delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 13.10.2015;

Tutti gli impianti e attrezzature che costituiscono oggetto della presente

concessione debbono risultare dettagliatamente descritti da apposito verbale di consistenza iniziale congiuntamente redatto dalle parti all'atto della consegna. Analogamente si procederà sia nel corso della vigenza della convenzione, qualora si dovesse modificare – in aumento o in diminuzione – la consistenza iniziale, sia all'atto della riconsegna, con le modalità e nei casi stabiliti nei successivi articoli.

ART.2 - PROPRIETA' DELL'IMPIANTO SPORTIVO

La Concessionaria dichiara e riconosce, senza eccezioni e remore, che l'impianto sportivo indicato nel precedente art.1 é di piena ed esclusiva proprietà del Concedente, così come ogni ulteriore opera che sarà realizzata nell'impianto sportivo, anche a cura e spese della Concessionaria.

ART.3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La presente concessione ha validità dalla sua stipula e scadrà il trentun dicembre dell'anno in cui verrà estinto il mutuo quindicennale contratto con l'Istituto per il Credito Sportivo di Roma per il finanziamento dei lavori di cui all'art. 1. Si precisa che la durata della concessione sarà pari a quella del mutuo quindicennale che però decorrerà dall'ultimo giorno del sesto mese successivo alla data di inizio dell'ammortamento del mutuo che verrà fissato nell'atto di erogazione finale o quietanza al 1° giorno del mese immediatamente successivo alla data di stipula del predetto atto di erogazione finale (siccome il saldo di mutuo avverrà su presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori e dei certificati di omologazione ivi compreso il parere di conformità finale del CONI a fine lavori, supponendo che i lavori stessi vengano iniziati ed eseguiti nei termini ultimativi di 6 e 18 mesi dalla data di perfezionamento dei due mutui, la

Alfano

[Signature]

concessione stipulata in data 17.10.2015 avrà una durata pari a quella necessaria per la completa estinzione del mutuo a più lunga durata e quindi avrà come scadenza ultimativa il 31 dicembre 2034).



La concessione verrà a scadere senz'altro avviso o disdetta, fatta salva la possibilità del Concedente di revocarla anticipatamente nel caso di sopravvenuta necessità e/o esigenze di pubblico interesse, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per la Concessionaria.

Il nuovo concessionario, in caso di subentro ad un precedente gestore, dovrà assicurare il regolare svolgimento delle attività sportive fino a conclusione del campionato in corso.

E' data facoltà alla Concessionaria di recedere anticipatamente dal presente contratto, decorsi almeno dodici mesi dalla stipula della presente convenzione, per comprovata impossibilità a proseguire nella gestione, previa comunicazione da inviarsi al Concedente a mezzo di lettera raccomandata con almeno sei mesi di preavviso, con le conseguenze stabilite dal successivo art. 22.

E' data la facoltà alla concessionaria di recedere senza l'applicazione di alcuna delle penalità previste dall'art. 22 e senza escussione della garanzia di cui all'art. 9, nel caso in cui dietro sua espressa richiesta il Concedente non corrispondesse nei termini ivi indicati il contributo per l'attività istituzionale disciplinato dall'art. 14.

Nel caso in cui la Concessionaria recedesse per qualsiasi causa dalla presente convenzione senza procedere alla realizzazione ed ultimazione dell'opera finanziata con i predetti due mutui concessi dall'Istituto per il Credito Sportivo, il Comune o il nuovo Concessionario procederanno



all'esecuzione ed ultimazione degli stessi, previa intesa con l'Istituto mutuante.

Rimangono comunque confermati tutti gli impegni della Concessionaria fino a che il contratto ha effetto e comunque, anche successivamente, la Concessionaria è tenuta a rispondere delle obbligazioni assunte in dipendenza della gestione.


In caso di utilizzo da parte della Concessionaria della facoltà di recesso anticipato dal contratto, il Concedente tratterrà, dal deposito cauzionale di cui all'art.21, quanto necessario a sanare eventuali danni o a dare corso a manutenzioni non eseguite dalla Concessionaria. In ogni caso non darà corso alla richiesta della Concessionaria di svincolo del deposito cauzionale prima di aver puntualmente verificato l'insussistenza di danni, di obbligazioni precedenti o di eventuali inadempienze contrattuali.

ART.4 MODALITA' DELLA GESTIONE /PIANO DI UTILIZZO

L'impianto sportivo oggetto della presente convenzione sarà utilizzato per lo svolgimento dell'attività di tennis relativa al perseguimento delle finalità sociali e sportive della Concessionaria. Inoltre la Concessionaria potrà, previa autorizzazione del Concedente, utilizzare detto impianto per l'organizzazione di attività extrasportive, compatibili con gli obiettivi promozionali/turistici del Concedente e comunque utili al mantenimento dell'immagine positiva della Città. Dette attività potranno essere svolte, avvalendosi per l'organizzazione anche di terzi, previo nulla osta del Concedente e fermo restando il possesso delle autorizzazioni amministrative necessarie.

Considerato che la Concessionaria mantiene la responsabilità della gestione.

Manuela Col




e della manutenzione ordinaria dell'impianto di che trattasi, tenuto conto delle necessità di garantire la sicurezza nell'utilizzo dell'impianto da parte degli utenti e nell'interesse pubblico che detto utilizzo avvenga nel rispetto dei requisiti di legge e regolamentari - si conviene di affidare direttamente alla Concessionaria anche l'assegnazione degli spazi di utilizzo agli utenti (altre società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, federazioni, scuole, A.USL, pubblico, ecc.). Per questo motivo il Concessionario presenta annualmente il piano di utilizzo della struttura stabilendo le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto secondo i seguenti indirizzi:

a) E' fatto assoluto divieto alla Concessionaria di mettere in atto interventi o procedure che possono di fatto determinare una selezione della utenza che vanifichi la volontà preminente del Concedente di destinare all'uso pubblico i propri impianti.

b) nell'assegnazione degli spazi la concessionaria dovrà valutare le richieste che pervengono compatibilmente con la disponibilità di spazi sportivi e, ove possibile, confermando le assegnazioni precedentemente in essere.

c) Fermo restando la salvaguardia dello sport agonistico, l'assegnazione degli spazi dovrà essere fatta sulla base delle seguenti priorità dando la precedenza alle società sportive, enti di promozione sportiva, scuole, enti con sede legale e operanti nell'ambito del Comune di Santarcangelo di Romagna:

- Corsi avviamento allo sport per ragazzi e ragazze al di sotto dei 14 anni;



- Corsi per disabili e di riabilitazione;
- Corsi per le scuole;
- Corsi per la 3[^] età;
- Attività per adulti e attività libera.

b) La Concessionaria per l'assegnazione degli spazi ad altre società, associazioni sportive dilettantistiche, Enti di Promozione sportiva, Federazioni, ecc. dovrà accertare anche che i richiedenti abbiano tutti i requisiti per l'organizzazione e gestione dell'attività sportiva (a titolo semplificativo e non esaustivo insegnanti abilitati, tesseramento, certificato medico, assicurazione, ecc.).

Il Concedente ha la facoltà di verificare in ogni momento, tramite i propri incaricati, il buon andamento della gestione predisponendo visite, sopralluoghi o quant'altro sia ritenuto di volta in volta necessario per accertare l'utilizzo dell'impianto, la concessione degli spazi, il rispetto delle tariffe e di tutte le condizioni previste dal presente contratto.

ART.5 - CONDUZIONE TECNICA

La Concessionaria si impegna a gestire l'impianto ricevuto in concessione secondo il piano di conduzione tecnica (allegato "B") che contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.

Allo scopo di assicurare il servizio di custodia e guardiania al complesso sportivo di cui alla presente convenzione, le chiavi degli ingressi e delle strutture complementari dei medesimi restano affidate alla Concessionaria.

La Concessionaria garantisce che eventuali rapporti con personale

Alfonso Col

[Signature]

dipendente saranno disciplinati in base ai trattamenti economici e contributivi previsti dalle vigenti norme di settore.

Per il personale eventualmente impegnato a titolo di volontariato, la Concessionaria se ne assume ogni responsabilità anche in ordine al rispetto di eventuali obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle norme vigenti.

La Concessionaria si assume anche la responsabilità per i danni che possono derivare a terzi durante l'attività di cui sopra e che detto personale può causare agli utenti, esonerando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo.

La Concessionaria è libera di regolamentare i rapporti con gli eventuali insegnanti/istruttori, allenatori e con altri addetti, di fronte ai quali il Concedente rimane estraneo in tema di autorizzazione, scelta ed accordi economici.

La Concessionaria è direttamente responsabile di tutta la gestione e manutenzione ordinaria degli impianti in concessione.

Pertanto, sono a carico della Concessionaria tutte le spese di gestione dell'impianto quali: le retribuzioni al personale addetto, i canoni telefonici, consumi di energia elettrica, gas e acqua, cancelleria e stampati, nonché quelle per i materiali e le operazioni di pulizia ed eventuali ulteriori attrezzature.

E', altresì, a carico della Concessionaria, che s'impegna ad eseguire a propria cura e spese sotto la propria responsabilità, la manutenzione ordinaria a regola d'arte, preventiva e/o periodica, necessaria a mantenere in efficienza gli impianti, le strutture mobili ed immobili, le attrezzature e apparecchiature nonché la manutenzione ordinaria necessaria alla

riparazione e al ripristino di parti deteriorate e/o danneggiate. Tale manutenzione dovrà essere effettuata secondo le modalità e con le cadenze indicate nel piano di conduzione tecnica allegato alla presente.

ART.6 - TARIFFE

Le tariffe per l'uso dell'impianto - comprensive di ogni onere, tasse, diritti - sono approvate dal Concedente con apposito atto e devono essere esposte al pubblico in luogo ben visibile. I proventi delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi affidati in concessione sono introitati dalla Concessionaria che può anche richiedere agli organizzatori cauzioni e penali, di entità rapportata alla tipologia della manifestazione, per eventuali danni materiali.

Le tariffe potranno essere adeguate su proposta motivata del Concessionario, approvata con apposito atto dal Concedente.

ART.7 - GRATUITO UTILIZZO

La Concessionaria, per specifiche manifestazioni indicate dal Concedente, fino alla concorrenza di 15 giornate/anno metterà a disposizione l'impianto, ivi compresi i locali accessori, garantendo, a propria cura e spese, tutti i servizi indispensabili per l'utilizzo dell'impianto (custodia, vigilanza, pulizia, conduzione e controllo dell'impianto di riscaldamento, dei servizi generali, ecc.).

ART.8 - RESPONSABILITA' DELLA CONCESSIONARIA

La Concessionaria è responsabile:

a- della custodia e dell'uso dell'impianto sportivo comunale assegnato in concessione che deve essere utilizzato secondo la sua destinazione e in base alle prescrizioni e coi limiti stabiliti dal Concedente;

b- dell'osservanza da parte sua e di terzi di tutte le prescrizioni ed i divieti

Alfonso Con

[Handwritten mark]

stabiliti dalla legge, dai regolamenti, dalle norme in vigore e da quelle che saranno emanate e, volta per volta, di quelli stabiliti dalle Autorità competenti, nonché dalle normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni o infortuni. La Concessionaria è pertanto responsabile, ad ogni effetto, di ogni danno ed infortunio a chiunque possa accadere riferito alle attività promosse nelle strutture concesse;


c- della buona conservazione ed efficienza dell'impianto sportivo e dei locali annessi, del necessario servizio di vigilanza e guardiania nonché di eventuali danni causati alle strutture. Se tali danni sono causati da altre Società o Enti che utilizzano l'impianto, l'onere relativo è a loro carico e la stessa Concessionaria dovrà provvedere al recupero del relativo risarcimento del danno;

d- del contegno e della disciplina del pubblico, degli atleti e dei terzi sia durante le manifestazioni sportive ed extrasportive pubbliche che durante gli allenamenti;

e- per il proprio personale è responsabile per quanto è previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni;

f- la Concessionaria deve individuare il responsabile del mantenimento e della gestione del piano di sicurezza predisposto dal Concedente ai sensi dell'art.19 del DM. 18.3.1996 ove previsto;

g- dell'esercizio, della manutenzione, degli obblighi, nonché dei controlli e relative visite periodiche degli impianti tecnologici (elettrico, riscaldamento, antincendio), così come è previsto dal D.P.R. 412/93, dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 e dalle altre leggi vigenti in materia.



h- La Concessionaria è tenuta sotto la propria responsabilità a provvedersi delle licenze e delle autorizzazioni prescritte per legge per lo svolgimento di tutte le attività.

La Concessionaria esonera espressamente il Concedente da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento e modo, derivare in dipendenza dell'uso dell'impianto e delle attrezzature di cui al presente atto di concessione.

ART.9 - GARANZIE

Al fine di provvedere al risarcimento di eventuali danni a persone e cose la Concessionaria ha stipulato, a proprie spese e per tutta la durata del presente contratto, la polizza assicurativa per responsabilità civile per la copertura di ogni rischio derivante dalle attività esercitate, dall'uso degli impianti, dallo svolgimento di manifestazioni sportive e dalla proprietà di parte dell'attrezzatura presente nell'impianto, per un massimale assicurativo unico di €. 5.000.000,00 (cinquemilioni/00); detta polizza contiene l'espressa rinuncia della Compagnia di Assicurazione al diritto di rivalsa verso il Concedente. La suddetta polizza contiene appropriate clausole rivolte a tenere indenne il Concedente in relazione alla responsabilità per eventuali danni.

ART. 10 - ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE

Sono a carico del Concedente:

- a- pulizia e sgombero della neve delle strade esterne di accesso agli impianti e del piazzale ad uso parcheggio;
- b- manutenzione straordinaria delle strutture e degli impianti tecnologici oggetto della presente concessione, delle macchine e attrezzature

affidate alla Concessionaria risultanti nel verbale di consegna di cui a

precedente art.1. Resta inteso che per manutenzione straordinaria si

comprende ogni opera di adeguamento alle leggi e norme vigenti

ovvero che entreranno in vigore nel corso del periodo di concessione.

c- potature ed eventuale taglio degli alberi compresi nell'area in cui

sorgono le strutture sportive date in concessione;

Qualora gli interventi di manutenzione straordinaria di cui alla succitata

lettera b) siano da imputarsi alla Concessionaria per carenza manutenzione

ordinaria o periodica, fatta salva l'applicazione della penale di cui al

successivo art.21, il Concedente provvederà a diffidare la Concessionaria

alla realizzazione degli stessi a propria cura e spese indicando un periodo

decorso il quale il Concedente provvederà all'esecuzione degli interventi

stessi con addebito alla Concessionaria delle relative spese e, in caso di

mancato pagamento, il Concedente potrà rivalersi sulla cauzione di cui al

successivo art. 20.

ART. 11 - PUBBLICITA'

Il Concedente affida alla Concessionaria la gestione diretta della pubblicità

fonica e cartellonistica (fissa e mobile) all'interno del complesso sportivo

oggetto della presente concessione. La concessione della pubblicità è

limitata alla durata della presente convenzione. La Concessionaria dovrà


stipulare in proprio i relativi contratti esonerando da ogni e qualsiasi

responsabilità al riguardo il Concedente. Tutte le entrate derivanti dalla

gestione della pubblicità, verranno introitate direttamente dalla

Concessionaria. Qualora detta pubblicità sia visibile dalla pubblica via è

subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dal vigente Regolamento



Comunale previo nulla osta dell'Ufficio Sport.

La Concessionaria si impegna al pagamento dell'imposta sulla pubblicità (o diritto sulle pubbliche affissioni).



Alla scadenza della convenzione, senza formale preavviso al Concedente, la Concessionaria dovrà - a proprie cure e spese - rimuovere immediatamente, tutti indistintamente, i cartelloni pubblicitari collocati nel complesso sportivo e provvedere al ripristino dello stato manutentorio delle superfici occupate con cartelloni o scritte pubblicitarie.

In occasione di altre manifestazioni sportive in genere, ovvero di iniziative spettacolari organizzate o patrocinate dal Concedente questi concorda con la Concessionaria la rimozione temporanea (per la sola durata della manifestazione o iniziativa) dei tabelloni pubblicitari oppure la copertura del messaggio pubblicitario in ivi contenuto. In tal caso gli oneri relativi sono a carico del Concedente o degli organizzatori.

ART. 12 - CAPIENZA

In ordine alla eventuale capienza dell' impianto affidato in concessione è fatto carico alla Concessionaria il rispetto tassativo delle capienze rapportate ai diversi ordini di posti indicate dal Concedente sulla base anche di eventuali verbali di sopralluogo che dovranno essere eseguiti dall'apposita Commissione di Vigilanza, compresa la predisposizione delle eventuali soluzioni tecniche non strutturali necessarie in ordine al rispetto di Leggi, Decreti e Regolamenti vigenti.

Qualora per l'organizzazione di eventi anche extrasportivi la suddetta capienza non fosse sufficiente, tutti i lavori di adeguamento dovranno essere effettuati a cura e spese della Concessionaria, sotto il diretto



controllo dell'Ufficio Tecnico Comunale e dopo aver chiesto al Comune l'assenso preventivo al progetto di intervento. Resta inteso che, ovviamente, sono a carico della Concessionaria anche tutte le spese relative a:

a)-progettazione ed elaborati tecnici;

b)-rilascio nulla osta della competente Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo;

c)-stipula di idonea polizza assicurativa che copra tutti i rischi e danni connessi allo svolgimento dell'evento; polizza che di volta in volta dovrà essere concordata fra il Concedente e la Concessionaria.


La Concessionaria da atto che l'impianto è già stato omologato dalla Federazione Italiana Tennis (F.I.T.) e che così come è attualmente strutturato e dimensionato, anche in relazione ai lavori di ristrutturazione da eseguirsi con il mutuo di Euro 400.00000 da richiedere all'Istituto per il Credito Sportivo, non è omologato né è omologabile, per un numero di posti pari a superiore a 500 (cinquecento) al coperto o a 2.000 (duemila) allo scoperto.

ART. 13 - CANONE DI GESTIONE

Il canone di concessione annuo è stabilito in Euro 500,00 da versarsi al Comune entro il 30 giugno di ogni anno, da assoggettare a regime IVA nell'aliquota prevista dalle norme vigenti.

ART.14 - CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA CONCESSIONARIA

Tenuto conto che la Concessionaria come previsto dall'art. 3 del suo statuto è senza fine di lucro, senza discriminazione di carattere politico, di religione o di razza ed intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà



sociale nell'ambito del territorio della Regione Emilia Romagna, e favorisce la pratica del tennis a carattere dilettantistico, compresa l'attività didattica, l'organizzazione di attività sportive, sociali, culturali e ricreative, organizzando corsi per l'avviamento al tennis sia per i giovani che gli adulti, ma anche ed in particolare per bambini e ragazzi, il Comune corrisponderà alla Concessionaria stessa un contributo annuo per la sua attività istituzionale e per tutta la durata della convenzione, pari a Euro 20.000,00 (Euro ventimila/00) da versare con scadenze da concordare e su richiesta della Concessionaria stessa;

Nell'ultimo anno di gestione tale contributo, sarà liquidato ad intervenuta regolare riconsegna degli impianti.

Il Concedente si riserva di sospendere l'erogazione del contributo qualora dovesse riscontrare gravi inadempienze negli obblighi previsti dalla presente convenzione. Il Concedente può, inoltre, effettuare delle detrazioni sui contributi qualora si sia reso necessario il suo intervento diretto per espletare incombenze a carico della Concessionaria.

ART. 15 - REFERENTE DELLA CONCESSIONARIA

Per tutti i rapporti con l'Amministrazione Comunale s'individuano i seguenti referenti:

- 1) CARLI MASSIMO;
- 2) OTTAVIANI MARIO;

Ogni modifica dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto al Concedente.

ART.16 - DIVIETI PARTICOLARI

La Concessionaria non può, arbitrariamente, effettuare nessun intervento di

Mano

[Handwritten mark]

modifica, manomissione e trasformazione delle strutture.

E' fatto espresso divieto alla Concessionaria di sub-concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente concessione senza formale autorizzazione del Concedente.

La Concessionaria, in ogni caso, rimane unica responsabile nei confronti del Concedente e dell'utenza anche nel caso in cui si sia avvalsa di opera di terzi.

ART.17 - INTERVENTI DI MIGLIORIA O DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA

Si conviene che nel corso della validità della presente convenzione, qualora le parti trovino un accordo, l'esecuzione degli interventi di miglioria e/o di manutenzione straordinaria possa essere effettuata a cura e spese della Concessionaria, sotto il diretto controllo degli uffici comunali competenti, dopo aver ottenuto dagli organi del Concedente l'assenso preventivo al progetto di intervento. Le proposte di miglioria e di manutenzione straordinaria dovranno avere il parere preventivo degli uffici comunali competenti. Per tali interventi si riconosce fin da ora alla Concessionaria la possibilità di richiedere al Concedente, a titolo di contributo, il parziale risarcimento delle spese sostenute fissato nella misura massima del 65% delle stesse. Il Concedente valuterà la sua compartecipazione alle spese, compatibilmente con le disponibilità di Bilancio dell'anno di riferimento previa assunzione degli atti amministrativi necessari.

Le opere di miglioria non potranno essere apportate senza specifica autorizzazione formale del Concedente e divengono immediatamente di proprietà del Comune, e come tali saranno oggetto di tutti gli obblighi

Memo Col

attribuiti alla Concessionaria a norma del presente contratto. Se tali interventi di miglioria e di manutenzione dovessero richiedere prove di usabilità, agibilità ed omologazione dell'impianto, la Concessionaria dovrà acquisirle a sua cura e spese.

Le richieste per il rilascio di eventuali autorizzazioni edilizie, certificati di conformità dei lavori e di regolare esecuzione e contabilità finale, sono effettuate a cura e spese della Concessionaria.

A conclusione dei lavori dovranno essere acquisite e inviate in copia al Comune le seguenti certificazioni, salvo quelle rilasciate dal Concedente che saranno acquisite d'ufficio:

- certificazione di conformità delle strutture, se interessate all'intervento;
- certificazione di conformità degli impianti; se interessati all'intervento;
- certificazione di prevenzione incendi, se dovuto;
- nulla osta della competente Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, relativo all'uso se richiesto dalle norme vigenti;
- certificato di agibilità conseguente all'autorizzazione o concessione edilizia;
- certificato di omologazione del CONI e della Federazione competente, se richiesto dalla normativa federale;
- ogni altra eventuale documentazione prevista dalle normative vigenti.

ART.18 - CONTROLLO DELLA GESTIONE

La Concessionaria, entro il 15 febbraio di ogni anno, è tenuta a presentare al Concedente la seguente documentazione:

- 1) stato di utilizzazione dell'impianto suddiviso per tipologia di utenza;
- 2) stato di manutenzione ordinaria ed eventuale manutenzione straordinaria con indicazione degli interventi di rilievo e dei relativi costi;

effettuati nel corso dell'anno;

3) Conto Economico della gestione accompagnato da una breve relazione contenente le necessarie note esplicative ed eventuali proposte e suggerimenti per il miglioramento dell'attività. Tale conto economico è pubblico ed eventuali utili derivanti dall'attività ed extra devono essere reinvestiti in attività sportive previste nello statuto sociale o in miglioramento degli impianti affidati in concessione;

4) statuto della società, se modificato rispetto a quello dell'anno precedente;

5) elenco dei soci e composizione del Consiglio Direttivo in carica, se modificato;

6) indicazione del numero degli iscritti, suddiviso per categoria, partecipanti all'attività sportiva promossa dalla Concessionaria nella stagione sportiva in corso.

**ART.19 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER CAUSA DEL
CONCEDENTE**

Il servizio non può essere sospeso se non per cause di forza maggiore non imputabili alla responsabilità della Concessionaria. E' comunque fatto obbligo alle parti di comunicare previo tempestivo telegramma, i casi fortuiti o di forza maggiore che rendono incomplete o impossibili le prestazioni.

In qualunque momento il Concedente, considerando l'attività già programmata dalla Concessionaria e comunque con preavviso di 30 giorni naturali e consecutivi da notificarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R., potrà apportare agli impianti assegnati in concessione tutte le modifiche,

Alfano Col

[Handwritten mark]

ampliamenti e migliorie che riterrà opportuno e necessario. Qualora per l'esecuzione sia di tali opere sia di interventi di manutenzione straordinaria aventi carattere d'urgenza e non rinviabili, l'impianto dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo potrà essere richiesto dalla Concessionaria, salvo l'eventuale riduzione del canone annuo di gestione di cui al precedente art.12.

ART.20 - CAUZIONE

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi a suo carico, la Concessionaria ha costituito cauzione di €. 5.000,00 (cinquemila/00) mediante garanzia con fideiussione bancaria rilasciata dalla Banca Malatestiana, filiale di Santarcangelo di Romagna.

Il deposito sarà svincolato con atto del Dirigente del Settore Responsabile allo scadere della convenzione dopo la riconsegna dell'impianto in buone condizioni d'uso e manutenzione, risultante da apposito verbale da redigersi nel termine di giorni 30 dalla medesima, e dopo che la Concessionaria abbia adempiuto ad ogni suo obbligo e sia stata definita e liquidata ogni controversia e, comunque, entro il termine di mesi 6 (sei). Il Concedente potrà rivalersi su detto deposito a semplice richiesta fino al totale incameramento, senza che il fideiussore possa valersi del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile e senza pregiudizio degli ulteriori diritti e salva ogni altra azione.

La garanzia deve essere integrata, ogni volta che la il concedente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi della presente convenzione.



La garanzia dovrà contenere specifica dichiarazione di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.

ART.22 - PENALI

Per ogni inadempimento ai sottoindicati impegni che la Concessionaria si assume, sottoscrivendo il presente contratto di concessione, sarà applicata la penale indicata a fianco di ognuno fatte salve eventuali altre azioni e/o risarcimenti che il Concedente riterrà opportune:

a- per recesso anticipato, previsto nel precedente art. 3, con comunicazione di preavviso di almeno 12 mesi: penale di €5.000,00;

b- per recesso anticipato, previsto nel precedente art. 3, senza comunicazione di preavviso di almeno 12 mesi: penale di €20.000,00;

c- accertamento di violazione delle prescrizioni di cui all'art.4: penale di €1.000,00;

d- accertamento di violazione delle prescrizioni di cui all'art.5: penale di €1.000,00;



e- accertamento di violazione delle prescrizioni di cui all'art.6: penale di €1.000,00;

f- accertamento di violazione delle prescrizioni di cui all'art.8: penale di €1.000,00;

g- accertamento di violazione delle prescrizioni di cui all'art.11 primo comma: penale di €1.000,00;

h- accertamento di violazione delle prescrizioni di cui all'art.16 primo comma e secondo comma: penale di €1.000,00;

Dette penali, qualora non vengano pagate dalla Concessionaria entro 15



gg. dalla richiesta in forma scritta, sarà fatta valere sulla cauzione di cui al precedente art.20 del presente contratto. In tal caso la Concessionaria sarà tenuta a reintegrare la cauzione nei tempi stabiliti dal Concedente pena la risoluzione del contratto con incameramento in toto della cauzione residua quale anticipata liquidazione del danno.

L'applicazione della penale non preclude la possibilità al Concedente di risolvere anticipatamente il rapporto contrattuale in caso di grave e/o ripetuto inadempimento con l'applicazione della procedura di cui al comma precedente.

ART. 23 - MODALITA' PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE

Tra le parti come sopra costituite si conviene che i lavori di ristrutturazione dell'impianto sportivo, nonché la relativa progettazione e collaudo, indicati al precedente art. 1 saranno eseguiti direttamente dalla Concessionaria con le modalità stabilite dalle vigenti norme ed in particolare nel rispetto del codice degli appalti se ed in quanto applicabile nel caso di specie.

Il Concessionario dà atto che per l'affidamento dell'incarico della progettazione preliminare, stante i tempi stretti in cui si doveva procedere alla presentazione della domanda di contributi, si è proceduto mediante conferimento diretto allo Studio dell'Arch. Lenzi Andrea di Savignano sul Rubicone, che, in qualità di socio dell'Associazione Concedente, ha praticato un corrispettivo di favore, rispetto a quanto dovuto in base alla tariffa professionale. Analoga procedura è stata seguita anche per la successiva fase della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché per l'acquisizione dei prescritti nullaosta e/o pareri, stante il termine perentorio del 22

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lenzi', is written vertically on the right side of the page. Below the signature is a large, stylized handwritten mark or flourish.

ottobre 2015 per la presentazione della richiesta di mutuo.

ART.24 - CONTROVERSIE -

Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione della presente convenzione, fatte salve quelle rientranti nella competenza esclusiva del giudice amministrativo, verranno esaminate con spirito di amichevole composizione sulla base di proposte elaborate dal responsabile del procedimento.

Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti di discussione, si conviene sin d'ora di demandare la risoluzione al Tribunale di Rimini.


ART.25 - CLAUSOLE RISOLUTIVE

In caso di scioglimento della società la concessione di gestione si intenderà revocata e la presente convenzione sciolta di diritto. Si concorda che la Concessionaria nel corso della durata della presente concessione, potrà apportare modifiche allo Statuto o trasformare la ragione sociale, fermo restando i seguenti obblighi:

- prosecuzione dell'attività sportiva;
- mantenimento delle finalità "non di lucro" oppure in caso di eventuali utili di bilancio, dell'obbligo di prevedere nello Statuto che questi siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva o miglioramento dell'impianto.

Si conviene la risoluzione ex art.1456 Codice Civile, qualora la Concessionaria si renda inadempiente in relazione ai seguenti obblighi sanzionati con penale.

In caso di accertata violazione delle condizioni previste nella presente



convenzione, il Concedente effettuerà le dovute contestazioni alla Concessionaria assegnando un termine - non inferiore a quindici giorni - per le eventuali deduzioni. Scaduto infruttuosamente il termine di cui sopra o in caso di giudizio negativo sulle motivazioni addotte, il Concedente potrà risolvere la convenzione, dandone avviso scritto alla Concessionaria la quale si obbliga a rimettere immediatamente l'impianto sportivo a completa disposizione del Concedente, fatta comunque salva ogni azione per il risarcimento degli eventuali danni in sede civile.

La risoluzione della convenzione comporterà automaticamente la perdita del diritto alla corresponsione dei contributi di cui al precedente art.14.

ART.26- RICONSEGNA

Alla scadenza naturale del contratto nonché nell'eventualità di una sua risoluzione o revoca o dell'esercizio della facoltà di recesso, la Concessionaria restituirà l'intero impianto in perfette condizioni di manutenzione e con tutte le migliorie eventualmente eseguite senza nulla pretendere.

Dovrà essere presentato:

a)-una relazione tecnica sulle strutture e impianti illustrante le loro condizioni e contenente la descrizione degli interventi manutentivi ordinari e straordinari a cui si è dato seguito;

b)-i disegni esecutivi relativi ad ogni modifica a strutture e impianti;

c)-i manuali d'uso di ogni attrezzatura impiantistica, eventualmente installata o modificata, corredata di tutti i verbali di conformità o certificati di collaudo previsti dalle norme o leggi vigenti.

All'atto della riconsegna verrà redatto un verbale in contraddittorio fra le



parti, nel quale dovranno essere evidenziati dal Concedente eventuali danni concernenti i beni; danni che dovranno essere risarciti dalla Concessionaria entro trenta giorni dalla stesura del verbale di riconsegna ovvero saranno sanati direttamente dal Concedente con oneri dedotti dal deposito cauzionale di cui all'art.21.

ART.27- REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi della tariffa II - parte seconda - art. 1 lettera b) del D.P.R. 131 del 26.4.1986 e successive modificazioni.

ART.28- SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto - compreso diritti, imposte, tasse e quant'altro occorresse per dare esecuzione al medesimo - sono poste a totale carico della Concessionaria.

Le parti invocano le agevolazioni fiscali previste dalla legge in sede di registrazione. E per la piena osservanza di quanto sopra, le parti firmano, previa lettura ed approvazione.


p. il Concessionario

IL PRESIDENTE



p. il Concedente



IL DIRIGENTE



Ai fini e per gli effetti di cui all'art.1341 del Codice Civile, dichiaro di aver preso visione e di approvare le condizioni e le clausole di cui al presente contratto, in particolare quelle di cui agli artt. 20, 21, 22, 23 e 24

p. il Concessionario

IL PRESIDENTE



PIANO DELLA CONDUZIONE TECNICA

c.1 MANUTENZIONE ORDINARIA

Il concessionario dovrà garantire, per tutto il periodo di durata della convenzione, lo svolgimento delle seguenti operazioni di manutenzione ordinaria riparativa e di manutenzione ordinaria programmata.

c.1.a – Manutenzione ordinaria riparativa

1) riparazione di tutti gli impianti tecnologici esistenti (a titolo esemplificativo, non esaustivo, elettrici, di illuminazione, idrici, di riscaldamento, igienico-sanitari), con rinnovo o sostituzione dei componenti deteriorati, comprese tutte le opere necessarie ad integrarli e a mantenerli in efficienza, nel rispetto delle normative vigenti durante il periodo contrattuale;

2) riparazioni, con eventuali demolizioni e riprese addittivate, degli intonaci e dei rivestimenti murali, con relativa riverniciatura;

3) riparazione e mantenimento delle stuccature, con eventuali sostituzioni parziali, dei pavimenti e dei rivestimenti;

4) riparazione, con eventuali rinnovi e sostituzioni dei componenti, trattamenti protettivi e verniciature, degli infissi e dei serramenti, delle opere e delle strutture in ferro ed in legno esistenti;

5) sostituzione di tutti i tipi di vetro eventualmente danneggiati;

6) pulitura, controllo e riparazione delle canalizzazioni e dei manufatti di scolo delle acque piovane e delle condotte fognarie;

7) riverniciature, sostituzioni e riparazioni per tutti gli eventuali eventi vandalici e di teppismo, da effettuarsi entro 20 giorni dal loro avvento, ritenendo compresa l'intera area esterna della parte concessa in gestione;

Allegato

8) pulizia delle aree esterne, verdi e non, con relativa spazzatura ed irrigazione, potatura di siepi, alberi, piante e arbusti fioriti, per mantenerle in uno stato atto a consentirne l'utilizzo;

9) provvedimenti contro gli effetti del gelo sugli impianti e sulle strutture.

c.1.b.1 - Manutenzione ordinaria programmata dei campi da gioco

1) pulizia, consistente nell'asportazione di corpi estranei dai tappeti erbosi, da effettuarsi:

1a) dal 15 marzo al 30 ottobre, prima della rasatura dell'erba;

1b) nei restanti periodi dell'anno, con frequenza bisettimanale;

2) rasatura dei tappeti erbosi, facendo in modo che l'altezza massima dell'erba del prato non superi mai gli 8 cm, da effettuarsi nel periodo che va dal 15 marzo al 30 ottobre:

2a) utilizzando rasatrici a lame rotanti munite di attrezzo raccogli erba, decespugliatori, falcetti, ecc. negli spazi privi di piante;

2b) utilizzando tecniche manuali, negli spazi in cui esistono piante;

3) accumulo del materiale reciso nel momento stesso del taglio e relativa rimozione entro le 24 ore successive;

4) irrigazione dei tappeti erbosi, da effettuarsi nel periodo aprile-settembre, con una frequenza tale da garantire lo stato a verde, irrigazione che:

4a) potrà avere anche una frequenza giornaliera nella stagione particolarmente calda;

4b) dovrà essere eseguita nelle ore serali-notturne nel periodo maggio-settembre;

5) concimazione, con almeno n. 1 intervento da effettuarsi o nella stagione primaverile o in quella autunnale;

Albero

Albero

6) rigatura della superficie del campo da gioco con apposito materiale;

7) scarificazione, trasemina e azione antifungicida ove occorra.

c.1.b.2 - Manutenzione ordinaria programmata dell'area verde

1) pulizia, consistente nell'asportazione di corpi estranei dai tappeti erbosi, da effettuarsi:

1a) dal 15 marzo al 30 ottobre, prima della rasatura dell'erba;

1b) nei restanti periodi dell'anno, con frequenza bisettimanale;

2) zappatura e diserbo, da eseguirsi nel periodo primaverile e in quello autunnale, avendo cura di eseguire le operazioni manualmente in prossimità di piante e cespugli;

3) vangatura di cespugli e piante, da eseguirsi nel mese di novembre, utilizzando un attrezzo manuale ad una profondità massima di 20-25 cm;

4) annaffiatura di cespugli e piante, da eseguirsi nel periodo giugno-agosto, con un numero di interventi che potrà variare da un minimo di 3 fino a 6 nelle annate secche;

5) potatura delle siepi (da eseguirsi nel periodo primaverile e nel periodo autunnale) e arbusti fioriti (da eseguirsi ciclicamente dopo la fioritura, diramando le ramificazioni ed eliminando il materiale secco o indebolito);

6) pulizia giornaliera obbligatoria nel periodo estivo nella zona esterna all'impianto, prevedendo:

6a) vuotatura serale dei cestini portarifiuti eventualmente esistenti, con ricambio del sacco di plastica;

6b) pulizia del prato con raccolta dei rifiuti di grossa pezzatura.

c.1.b.3 - Manutenzione ordinaria programmata delle strutture

1) pulizia giornaliera, ripetuta più volte, secondo un'adeguata

programmazione, nei periodo e/o negli orari di maggiore affluenza di

pubblico di:

1a) spogliatoi (raccolta dello sporco visibile di grossa pezzatura, spazzatura dei pavimenti, lavaggio dei pavimenti con soluzioni detergenti-disinfettanti, pulizia e disinfezione di pedane e docce, distribuzione con vaporizzatore di soluzioni disinfettanti);

1b) servizi igienici e docce (spazzatura pavimenti, lavaggio dei pavimenti con soluzioni detergenti/disinfettanti, lavaggio a fondo dei sanitari con soluzione acida e successiva neutralizzazione; distribuzione con vaporizzatore di soluzione disinfettante, lavaggio a fondo dei rivestimenti in ceramica e suppellettili, programmazione di un adeguato lavaggio negli orari di maggiore affluenza);

1c) infermeria (spazzatura a umido con lamello e garza monouso);

1d) aree esterne - verdi e non - facenti parti dell'impianto sportivo.

2) interventi mensili di:

2a) spolveratura dei davanzali delle finestre;

2b) deragnatura, ove occorra;

2c) pulizia a fondo, interna ed esterna, degli armadietti degli spogliatoi, con prodotti disinfettanti;

2d) disinfestazione da larve e zanzare nei canali tecnici;

2e) controllo dell'efficienza degli scarichi dei WC, dei rubinetti, ecc.;

2f) controllo dello stato di carica degli estintori e loro revisione entro le rispettive scadenze;

3) interventi quadrimestrali di:

3a) disinfestazione da scarafaggi e formiche;

3b) derattizzazione;

3c) revisione di tutti gli infissi e i serramenti, interni ed esterni;

3d) controllo delle condizioni di tutti gli arredi ed attrezzature ed esecuzione di piccole riparazioni;

4) interventi semestrali di:

4a) disinfestazione da vespe;

4b) controllo dei pozzetti delle acque nere e bianche, delle griglie di raccolta delle acque piovane con relativo controllo dell'efficienza dell'impianto fognario e degli scarichi;


c.2 Il concessionario dovrà garantire tutte le attività inerenti alla gestione dell'impianto (custodia, vigilanza, pulizia, controllo impianti tecnologici, ecc.) con personale, costi e responsabilità a proprio carico.

In particolare durante il periodo di apertura al pubblico dell'impianto sportivo, dovrà essere assicurato un adeguato servizio di custodia e guardiania, da svolgersi con la presenza contemporanea di almeno un addetto che garantisca anche l'espletamento del servizio di pulizia, da effettuarsi secondo la normativa vigente in materia di igiene e comunque in modo tale da garantire la pulizia giornaliera sopra indicata

c.3 Il concessionario dovrà garantire, per tutta la durata della convenzione, il tempestivo approvvigionamento di tutti i beni e servizi necessari al corretto e regolare svolgimento di tutte le attività inerenti la gestione dell'impianto sportivo.

Mano Ted

[Signature]



Allegato A



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini

ORIGINALE

DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRAZIONE
n. AMM/ 114 del 14/04/2017
SERVIZI SCOLASTICI

**Oggetto : PRECISAZIONI CIRCA LE MODALITA' DI EROGAZIONE
DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO TENNIS MARINO
CASALBONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA
ATTIVITA' ISTITUZIONALE.**

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 51 dello Statuto del Comune;

Visti gli artt. 4 e 13 e segg. del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il Regolamento di Organizzazione;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio corrente;

Visti il Piano Esecutivo di gestione per il medesimo esercizio finanziario e/o le assegnazioni delle dotazioni ai Responsabili, disposte dalla Giunta Comunale;

APPROVA

La determinazione allegata al presente atto

Il Dirigente del Settore
PETRILLO ALESSANDRO /
ArubaPEC S.p.A.



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

IL DIRIGENTE

Premesso che con delibera della Giunta Comunale n. 104 del 04.10.2016 è stato stabilito di:

- 1) di accogliere tutte le condizioni che l'Istituto per il Credito Sportivo di Roma ha richiesto a questo Comune, con la lettera raccomandata del 22.08.2016 Prot.n. 004413/01, (Allegato sub "A") per la concessione del mutuo di Euro 150.000,00 della durata di anni 10 pratica n. 44315/00 e del mutuo di Euro 250.000,00 della durata di anni 15 pratica 44316/00 all'Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Marino Casalbani di Santarcangelo di Romagna per la ristrutturazione dell'impianto sportivo di proprietà comunale, denominato "Circolo Tennis Marino Casalbani" sito in Via della Resistenza, 1 nell'ambito del bando "500 Impianti Sportivi di Base"
- 2) di modificare come modifica, per le ragioni in premessa indicate, la convenzione stipulata in data 17.10.2015 con l'Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Marino Casalbani, nel testo allegato sub "B" alla presente delibera, precisandone meglio la sua durata, come richiesto dall'Istituto per il Credito Sportivo nel senso che essa ha la sua validità dalla sua stipula e scadrà il 31 dicembre dell'anno in cui verrà estinto il mutuo quindicennale contratto con l'Istituto stesso, specificando però la durata quindicennale, decorrerà dall'ultimo giorno del sesto mese successivo alla data di inizio dell'ammortamento del mutuo a più lunga durata, che però verrà fissato nell'atto di erogazione finale o quietanza al 1° giorno del mese immediatamente successivo alla data di stipula del predetto atto di erogazione finale. Siccome il saldo di mutuo avverrà su presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori e dei certificati di omologazione ivi compreso il parere di conformità finale del CONI a fine lavori, supponendo che i lavori stessi vengano iniziati ed eseguiti nei termini ultimativi di 6 e 18 mesi sopra indicati, la concessione già stipulata in data 17.10.2015, avrà una durata pari a quella necessaria per la completa estinzione del mutuo quindicennale e quindi avrà come scadenza ultimativa il 31 dicembre 2034, pur dando atto che la stessa verrà a scadere senz'altro avviso o disdetta, fatta salva la possibilità del Concedente di revocarla anticipatamente nel caso di sopravvenuta necessità e/o esigenze di pubblico interesse, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per la Concessionaria;
- 3) di evidenziare che, così come previsto nella convenzione di cui al punto 2), nel caso in cui la Concessionaria recedesse per qualsiasi causa dalla presente convenzione senza procedere alla realizzazione ed ultimazione dell'opera finanziata con i predetti due mutui concessi dall'Istituto per il Credito Sportivo, il Comune o il nuovo Concessionario procederanno all'esecuzione ed ultimazione degli stessi, previa intesa con l'Istituto mutuante;
- 4) a modifica di quanto stabilito nella convenzione stipulata in data 17.10.2015 e nella delibera di G.C. n. 101 del 10.10.2015, tenuto conto che la Concessionaria come previsto dall'art. 3 del suo statuto è senza fine di lucro, senza discriminazione di carattere politico, di religione o di razza ed intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell'ambito del territorio della Regione Emilia Romagna, e favorisce la pratica del tennis a carattere dilettantistico, compresa l'attività didattica, l'organizzazione di attività sportive, sociali, culturali e ricreative, organizzando corsi per l'avviamento al tennis sia per i giovani che gli adulti, ma anche ed in particolare per bambini e ragazzi, il Comune corrisponderà alla Concessionaria stessa un contributo annuo per la sua attività istituzionale e per tutta la durata



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

della convenzione, pari a Euro 20.000,00 (Euro ventimila/00) da versare con scadenze da concordare e su richiesta della Concessionaria stessa;

- 5) di autorizzare il Dirigente del Settore Amministrazione, Dott. Alessandro Petrillo, di procedere all'adozione degli atti conseguenti ed al perfezionamento della convenzione di cui al punto 2), nonché di intervenire nei due contratti di mutuo al fine di compiere in nome, per conto ed in rappresentanza di questo Comune, tutte le operazioni necessarie per la concessione della fideiussione in favore dell'Istituto per il Credito Sportivo;
- 6) di dare atto che:
 - a) la copertura finanziaria della spesa di cui al punto precedente è garantita dal cap. di spesa 1790/01 del corrente PEG e del Bilancio Pluriennale 2015/2017, esercizi finanziari 2016 e 2017, così come suddiviso in capitoli e/o articoli ai sensi dell'art. 6 comma 4 del vigente Regolamento di Contabilità, dando altresì atto che verranno predisposti adeguati stanziamenti nei Bilanci 2018 e seguenti;
 - b) con delibera della G.C. 132 del 21.12.2015 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di cui trattasi composto dagli elaborati indicati nello stesso atto, specificando che ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett. c) della Legge Regionale 15/2013 l'approvazione del precitato progetto da parte della Giunta Comunale ha i medesimi effetti del permesso a costruire in quanto opera pubblica assistita dalla validazione del progetto, effettuata ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 207 del 2010
 - c) con delibera di Consiglio n. 86 del 13.10.2015 è già stata rilasciata la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 207 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 18.08.2000 n. 267 subordinando il rilascio della garanzia stessa alla condizione che il contratto di mutuo preveda che la somministrazione del prestito non debba avvenire in una unica soluzione, ma solamente a seguito di presentazione di Stati di Avanzamento Lavori, regolarmente vistati pure dall'Amministrazione Comunale;
 - d) il visto sui SAL da parte dell'Amministrazione Comunale è stato previsto che venga richiesto dal mutuatario nella convenzione di cui al punto 2) e che verrà richiesto all'Istituto mutuante che venga inserito pure nei due contratti di mutuo;

Atteso che i due mutui di cui al precedente punto 1) sono stati poi stipulati a Roma in data 02.12.2016 e che la suddetta Associazione Sportiva ha così potuto dar corso all'affidamento dei lavori con procedura negoziata da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 determinato mediante offerta a prezzi unitari;

Che a seguito della gara pubblica espletata in data 23.01.2017 e delle verifiche effettuate ai sensi di legge, tali lavori sono stati definitivamente affidati al ConsCoop di Forlì con il ribasso globale del 21,23% e che gli stessi lavori avranno inizio entro metà/fine aprile 2017 e saranno terminati entro metà/fine ottobre 2017;

Che pertanto sulla base di quanto stabilito dall'Istituto mutuante e così come riportato nei precitati contratti di mutuo, la data di inizio dell'ammortamento dei due mutui stessi, uno di durata decennale e l'altro di durata quindicennale, verrà fissata nell'atto di erogazione finale, che sarà redatto dopo la ultimazione dei lavori e la presentazione del certificato di regolare esecuzione dei



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

lavori dei certificati di omologazione ivi compreso il parere di conformità finale del CONI;

Che quindi è ragionevole supporre che tale atto finale potrà essere redatto non prima di marzo 2018 e che, nel frattempo, sulle somme erogate dal predetto Istituto mutuante sia per il pagamento dei lavori in base ad appositi SAL (Stati Avanzamento Lavori) che per le spese tecniche e le forniture, l'Associazione dovrà corrispondere gli interessi di preammortamento nella misura pari a circa il 3% su base annua;

Considerato che l'Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Marino Casalboni, ha chiesto che le venga erogato il contributo di Euro 20.000,00 come previsto dalla precitata convenzione, poi sottoscritta in data 16.10.2016 ad iniziare dal 30 aprile 2017 e per la durata di anni quindici, al fine di assicurare il regolare svolgimento della propria attività istituzionale;

Ritenuto dover erogare detto contributo in due rate di Euro 10.000,00 cadauna alle scadenze del 30 aprile e del 31 ottobre di ciascun anno, ad iniziare dal 30 aprile 2017, specificando che il contributo stesso, previsto per tutta la durata della convenzione con una scadenza ultimativa sino a 31.12.2034, verrà erogato per un massimo di anni quindici ad iniziare dalla sua effettiva erogazione, quindi dal 30 aprile 2017 e sino al 31 ottobre 2031;

Dato atto che la copertura finanziaria per l'anno in corso anno è garantita dal Cap. di spesa 1790/01 del corrente PEG e che l'Associazione richiedente ha già prodotto la dichiarazione di non assoggettabilità del contributo stesso alla ritenuta Ires 4% e si è resa pure disponibile di mettere a disposizione la documentazione necessaria per eventuali verifiche e/o controlli circa la corretta utilizzazione del contributo stesso;

D E T E R M I N A

- 1) di prendere atto che i lavori di ristrutturazione dell'impianto sportivo di proprietà comunale, denominato "Circolo Tennis Marino Casalboni" sito in Via della Resistenza, 1 per complessivi Euro 400.000,00, finanziati dall'Istituto per il Credito Sportivo di Roma con due mutui di Euro 150.000,00 della durata di anni 10 (pratica n. 44315/00) e di Euro 250.000,00 della durata di anni 15 (pratica 44316/00) contratti dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Marino Casalboni di Santarcangelo di Romagna, sono stati definitivamente appaltati, a seguito della gara pubblica espletata dalla medesima Associazione Sportiva in data 23.01.2017 e delle verifiche effettuate ai sensi di legge, al ConsCoop di Forlì con il ribasso globale del 21,23% e che gli stessi lavori avranno inizio entro metà/fine aprile 2017 e saranno terminati entro metà/fine ottobre 2017;
- 2) di accogliere la richiesta della predetta Associazione Sportiva e quindi stabilire che il contributo annuo per l'attività istituzionale e per tutta la durata della convenzione, pari a Euro 20.000,00 (Euro ventimila/00) previsto dalla convenzione sottoscritta in data 16.10.2016 venga erogato in due rate di Euro 10.000,00 cadauna alle scadenze del 30 aprile e del 31 ottobre di ciascun anno, ad iniziare dal 30 aprile 2017, specificando che il contributo stesso, previsto per tutta la durata della convenzione con una scadenza ultimativa sino a 31.12.2034, verrà erogato per un massimo



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

di anni quindici ad iniziare dalla sua effettiva erogazione, quindi dal 30 aprile 2017 e sino al 31 ottobre 2031;

- 3) di prendere atto l'Associazione richiedente ha già prodotto la dichiarazione di non assoggettabilità del contributo stesso alla ritenuta Ires 4% e si è resa pure disponibile di mettere a disposizione la documentazione necessaria per eventuali verifiche e/o controlli circa la corretta destinazione ed utilizzazione del medesimo contributo;
- 4) di dare atto che la spesa di Euro 20.000,00 sul Cap. 1790/01 del PEG 2017-2019 "prestazioni di servizio per iniziative sportive : convenzioni" risulta già impegnata con determinazione AMM/203-2015; e per gli anni 2020-2031 sarà impegnata a seguito di approvazione dei rispettivi bilanci di Previsione come da convenzione sopra richiamata;
- 5) di stabilire che, trattandosi di contributo, sarà necessario iscrivere l'Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Marino Casalboni all'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, con l'indicazione dell'importo determinato a titolo di contributo, a norma dell'art. 5 del regolamento per l'istituzione e la tenuta dell'albo sopra menzionato ai sensi del DPR 118 del 07.04.2000;
- 6) di stabilire di applicare le norme in tema di tracciabilità e di CIG, sebbene nel caso di specie si tratti di procedura finalizzata alla assegnazione di un contributo e non specificatamente di un corrispettivo per l'esecuzione di un appalto.